



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Prot. n.

Ordinanza n. 38 del 2/5/2016

IL SINDACO

- RITENUTO nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dover stabilire:
- tempi e luoghi di sosta;
 - limiti e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza, e per altri motivi di pubblico interesse;
- VISTO il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" che modifica l'art. 28 del D.Lgs n. 114/98 in materia di disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- VISTA la L.R.1 marzo 1995, n.18 siccome modificata dalla L.R.8 Gennaio 1996, n. 2;
- VISTA la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
- VISTO il D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 nuovo Codice della Strada e successive modifiche;
- VISTO il D.P.R.16 Dicembre 1992 n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche.

ORDINA

- 1) Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante dovranno osservare tutti i giorni della settimana il seguente orario:
 - antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00
 - pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 19,30 nel periodo invernale e dalle ore 17,00 alle ore 20,30 nel periodo estivo.
- 2) La vendita in forma itinerante può essere esercitata in tutto il territorio comunale tranne che nel tratto del Corso Umberto dal n.c. 550 al n.c. 78, nelle piazze Carella, Annunziata, Tribuno, Margherita, Verga e Stazione, nelle vie Della Resistenza, F.sco Crispi e Dalmazia.
- 3) Ferme restando le norme in materia igienico-sanitarie nonché quelle del Codice della strada, le cui infrazioni saranno punite con le sanzioni ivi previste, l'esercizio della vendita in forma itinerante dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
 - ogni sosta non può superare i 30 minuti;
 - la sosta susseguente deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a mt. 400 dalla precedente;
 - durante la vendita è assolutamente vietato collocare la merce a contatto con il terreno e di esporla su banchi o altre attrezzature poste al suolo; la merce può essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - gli operatori commerciali non dovranno lasciar cadere al suolo rifiuti, hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e o a proprietà di terzi;
 - è consentito fermarsi a richiesta del cliente e sostare il tempo necessario per servirlo, purché la sosta avvenga in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione e in piena sicurezza dei clienti e degli utenti della strada.
- 4) Nei giorni di martedì e venerdì durante i mercati settimanali, che si svolgono rispettivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in p.zza Branciforti e vie limitrofe - via Don Bosco e via dei 100 Comuni, la vendita in forma itinerante è consentita ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle aree di mercato.

5) L'uso di apparecchiatura per la pubblicità fonica, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. E' comunque assolutamente vietata ogni forma di pubblicità fonica, sia con apparecchiature che non, a meno di metri 50 dai luoghi di cura, di culto e dagli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

6) I produttori agricoli abilitati, ai sensi del D.Lgs n. 228 /2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante sono pure tenuti a rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 25 del 28.2.1997.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Comando Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione ordinanze.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Francesco Sinatra

